TESTO UNICO LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO

Art. 317

Applicazione del personale dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste presso le stazioni agrarie e talassografiche

Presso gli istituti di sperimentazione agraria e talassografica puo' essere utilizzato personale dell'amministrazione dell'agricoltura e foreste appartenente alle seguenti categorie:

a) direttore di istituto di sperimentazione;

b) aiuto direttore e sperimentatore degli istituti di sperimentazione;

c) esperti e segretari contabili;

d) personale delle carriere esecutive dell'amministrazione centrale e periferica;

e) personale delle carriere ausiliarie dell'amministrazione centrale e periferica e degli istituti di sperimentazione.

Versione in vigore dal 9 febbraio 1957, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Parte	Terza — Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo	I — Carriere - stato giuridico - disposizioni transitorie
Capo	VIII — Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Sezione	I — Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-lo-statuto-degli-impiegati-civili-dello-stato/art-317-applicazione-del-personale-dell-amministrazione-dell-agricoltura-e

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it